

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 61

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori EUFEMI, CUTRUFO, CICCANTI, MELELEO,  
RONCONI, GABURRO e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2001(\*)

---

Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di  
lotta contro l’aborto

---

---

(\*) *Testo ritirato dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 22 maggio 1978, n. 194, approvata dal Parlamento nella fase politica della solidarietà nazionale e sulle spinte di un esasperato femminismo che volge ormai al tramonto, ad oltre venti anni dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico, conferma tutti i suoi limiti e la sua inadeguatezza.

I senatori dei cristiani democratici hanno presentato anche nella XIV legislatura una proposta di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta per verificare il funzionamento e l'attuazione della citata legge n. 194 del 1978, in materia di prevenzione dell'aborto volontario e di funzionamento dei consultori (atto Camera n. 1353).

Secondo i drammatici dati rilevati nella ultima relazione trasmessa dal Governo al Parlamento sull'attuazione della citata legge n. 194 del 1978 (doc. XXXVII, n. 10 del 1999) si sono registrati 139.386 casi di interruzione volontaria di gravidanza con un incremento dello 0,7 per cento rispetto al 1998. Il tasso di abortività è risultato pari al 9,9 per 1.000 donne di età fra i quindici e i quarantanove anni; tale tasso, pur diminuito rispetto agli anni scorsi, rappresenta ancora un valore elevato.

La citata relazione sottolinea come risulti basso il ricorso al consultorio familiare per la certificazione, riconoscendo le difficoltà a farvi ricorso e l'inadeguatezza dell'integrazione con il servizio dei consultori familiari, l'incompletezza delle strutture consultoriali ed il numero limitato di figure professionali, soprattutto in vaste aree del Paese.

La relazione riconosce, altresì, che i consultori familiari andrebbero opportunamente potenziati e riqualificati, non raggiungendo il limite indicato nel decreto-legge 1° dicem-

bre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, di un consultorio per ogni 200 mila abitanti.

Con la presente proposta di legge, pur manifestando profonda contrarietà rispetto alle finalità della citata legge n. 194 del 1978, si intende modificare e correggere quelle parti che esaltano la cultura della morte anziché la cultura della vita.

Intendiamo richiamare la questione relativa al momento delicato in cui la donna abbia già dichiarato di volere interrompere la gravidanza, ma, a seguito di ulteriori riflessioni, con un atto di rinuncia alla interruzione volontaria della gravidanza, decida la continuazione della gestazione; è in tale fase che riteniamo opportuno agevolare questa scelta attraverso un adeguato intervento finanziario di sostegno a carico dello Stato, non solo nei confronti della donna ma anche attraverso gli istituti che sono in grado di sostenerla, e una maggiore responsabilizzazione del genitore rispetto ad una scelta che resta dolorosa.

Intendiamo, altresì, riaffermare una cultura della vita. Lo Stato si deve fare carico di aiutare le donne che si trovano in queste situazioni contribuendo a salvare vite umane che rappresentano una risorsa per il Paese.

A titolo esemplificativo ricordiamo che se tutte le donne che hanno abortito nel 1999 avessero rinunciato all'aborto utilizzando le misure finanziarie previste nella presente proposta di legge, il costo per lo Stato sarebbe stato di lire 1.680 miliardi. Se il numero delle donne fosse stato solo il 10 per cento del totale effettivo, l'importo si sarebbe limitato a 168 miliardi di lire. L'uno per cento delle donne avrebbe significato un costo sociale di 16,8 miliardi di lire. Sono cifre che acquistano un significato mo-

rale che va oltre l'impegno finanziario dello Stato e che potrebbero essere recuperate nelle «pieghe» del bilancio pubblico se riuscissero nello scopo di salvare anche un solo bambino.

Agli interventi finanziari dello Stato possono essere uniti quelli provenienti dalle regioni o da altri enti indicati dalle regioni stesse.

Con l'articolo 1 della proposta di legge viene modificato il quarto comma dell'articolo 5 della legge n. 194 del 1978 ampliando la responsabilità della scelta anche alla persona indicata come padre del nascituro.

L'articolo 2, modificando profondamente l'articolo 5 della legge n. 194 del 1978, prevede che la donna che nei sette giorni antecedenti l'interruzione volontaria della gravidanza rinuncia all'aborto beneficia dei contributi previsti dall'articolo 3, vale a dire, dell'intervento finanziario di sostegno dello Stato, integrabile dalle regioni, pari a lire 1

milione mensili per la durata di un anno dal momento del concepimento fino al momento del ricovero in un istituto di assistenza.

Con l'articolo 4 si prevede che i bambini che nascono a seguito di rinuncia all'interruzione volontaria della gravidanza possono essere adottati o dati in affidamento con il consenso dei genitori, con procedura di urgenza, venendo incontro ai desideri di coppie che - attraverso organizzazioni compiacenti - sono costrette ad andare all'estero per soddisfare i loro desideri di genitorialità e il bisogno di adottare i minori.

L'articolo 5, modificando l'articolo 12 della legge n. 194 del 1978, obbliga il giudice tutelare, che può autorizzare la donna di età inferiore a diciotto anni all'interruzione volontaria della gravidanza, a sentire la persona indicata come padre del nascituro.

L'articolo 6 reca la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo le parole: «di cui all'articolo 4,» sono inserite le seguenti: «sentita obbligatoriamente anche la persona indicata come padre del nascituro,».

## Art. 2.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è aggiunto il seguente:

«La donna che entro i sette giorni stabiliti al quarto comma del presente articolo, e comunque entro i termini previsti dall'articolo 4, dichiara di volere rinunciare alla interruzione della gravidanza beneficia dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 4-*bis*».

## Art. 3.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. - *1*. Alle donne che rinunciano alla interruzione della gravidanza lo Stato eroga un contributo pari a lire 1 milione mensili per la durata di un anno, che decorre dal momento del concepimento fino al ricovero del minore in un istituto di assistenza, ovvero alla sua adozione o affidamento.

2. Le regioni, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, possono concedere ulteriori contributi ad integrazione di quelli erogati ai sensi del comma 1.

3. Lo Stato assicura il ricovero presso appositi istituti alle donne che rinunciano alla interruzione della gravidanza. Le spese relative al ricovero sono a totale carico dello Stato».

#### Art. 4.

1. Dopo l'articolo 4-*bis* della legge 22 maggio 1978, n. 194, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 4-*ter.* - 1. I bambini che nascono a seguito di rinuncia alla interruzione della gravidanza possono essere adottati o dati in affidamento, con procedura di urgenza, con il consenso dei genitori, entro sei mesi dalla nascita».

#### Art. 5.

1. Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo le parole: «e della relazione trasmessagli,» sono inserite le seguenti: «nonchè sentita obbligatoriamente anche la persona indicata come padre del nascituro,».

#### Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





